



COMUNE di VITTORIA

Direzione Polizia Municipale – Protezione Civile
Servizio di Protezione Civile

Ordinanza n° 34__

del 30 04 2025_

OGGETTO: Prevenzione e lotta attiva agli incendi. Obblighi e divieti per l'anno 2025.

PREMESSO che:

- in Sicilia il fenomeno degli incendi boschivi assume notevole rilevanza: tra le condizioni che favoriscono l'innescò e la propagazione vanno sicuramente annoverate come principali:
- le condizioni meteorologiche tipiche ovvero le elevate temperature estive, molto spesso associate a forti venti dai quadranti meridionali - scirocco e libeccio - che provocano un notevole abbassamento del grado di umidità della vegetazione, da qui la necessità di un rafforzamento della resilienza climatica e quindi una gestione efficace dei rischi climatici,
- l'eccessiva antropizzazione in alcune parti del territorio,
- l'abbandono e l'incuria delle aree agricole, lo stato di cura e di pulizia delle aree insistenti od in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, idrica, strade pubbliche, ferrovie,
- le cause antropiche, quali le attività criminali che ciclicamente innescano incendi e costituiscono il fattore più pericoloso, nonché i comportamenti sconsiderati quali accensione di fuochi su sterpaglie e pascoli secchi, abbruciamento di rifiuti, etc.,
- ne deriva un conseguente pregiudizio grave per l'incolumità delle persone e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocumento igienico –sanitario.

VISTI il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), approvato con deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale di apprezzamento del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025" ed il D.P. Reg. n. 560 del 2 agosto 2023 che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025", predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente" oggi vigenti.

ATTESO che il D.A. n. 57/Gab. del 15.03.2025 ha fissato la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 rispettivamente al **15.05.2025** ed al **31.10.2025** (ex art. 15, comma 1 L.r. 1/2024).

TENUTO CONTO che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2023/2025 vigente).

RITENUTA la necessità, per le suesposte motivazioni, di adottare misure prescrittive, per finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 50, comma 5 e dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 D. Lgs. n. 1/2018 ossia misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi

di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale.

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (**dal 15 maggio al 31 ottobre 2025**), anche nei periodi di allerta per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, come pure negli altri periodi dell'anno solare anche al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi.

RITENUTO quindi adottare, senza indugio, le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

VISTO che la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale e regolamentare comunale.

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. R. n. 16, del 06.04.1996 e ss.mm.ii., in particolare come successivamente modificata dalla L. R. n. 14, del 14.04.2006, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.";
- la Legge n. 353, del 21.11.2000, recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii;
- il Titolo III del D.Lgs. n. 139, del 08.03.2006, e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28.08.2007;
- la L. 116 dell'11.08.2014;
- la Legge n. 155 del 8 novembre 2021, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021 n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile;
- la Direttiva P.C.M. del 10.01.2020;
- il Decreto del Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n. 1577 del 20 luglio 2022 di approvazione delle "Linee guida per la pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione – Triennio 2022-2024";
- la deliberazione n. 302, del 13 luglio 2023, della Giunta Regionale di apprezzamento del "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2025*", che costituisce revisione ed aggiornamento 2023-2025 del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Rev. Anno 2015, approvato con D. P. Reg. 11 settembre 2015 e successivi aggiornamenti del 2017 e del 2020;

- il D. P. Reg. n. 560, del 2 agosto 2023, che approva, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 il “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025*”, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- l'articolo 15, commi 1, 2 e 5 della L.r. 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”, in particolare il comma 1 dispone che “*Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.*”;
- il D.A. n. 114/Gab. del 15.03.2024 che fissa la data di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 al 15.05.2024 ed al 31.10.2024 (ex art. 15, comma 1 L.r. 1/2024);
- il D.A. n. 26/GAB del 02/4/2024 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1”;
- la Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: “Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”;
- in materia ambientale” ed in particolare l' art. 182, comma 6-bis, l'art. 183, co.1 lett. Bter n. 5 in combinato disposto con art. 184, co. 2, l'art. 184, comma 3, lett. a), l'art. 185, comma 1, l'art. 192, l' art. 255, l'art. 256 e l'art 256 bis;
- il D.A. Territorio ed Ambiente n. 234/Gab del 30.09.2014 di recepimento di quanto previsto dall'art. 14, co. 8 L. n. 116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014;
- il D.P. Regione Sicilia n. 297 del 04.06.2008 - Fuochi controllati in agricoltura - art.40 commi 1 e 2 L.r. n. 16/1996 , come integrata e modificata dalla L.r. n. 14/2006;
- la nota del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa prot. n. 44123 del 28.04.2025 avente ad oggetto: “Incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia urbano/forestale. Misure di prevenzione e protezione”;
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, co. 4 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 e ss.mm.ii. - Codice di Protezione Civile;
- il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con atto deliberativo di CC n. 94 del 18.05.2018;
- l'ulteriore normativa europea, nazionale e regionale, anche se qui non citata, e regolatrice la materia;

- Viste la Deliberazione di G.C. n. 446 del 16.11.2022 e la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 346 del 5/12/2019, con la quale si stabiliva che l'importo del pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni, individuandolo nella somma - pari alla metà del massimo della sanzione prevista - di € 250,00; determinava l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, individuandolo nella somma - pari al massimo della sanzione prevista - di € 500,00 e ingiungere il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido.

Per tutto quanto sopra motivatamente esposto, che qui si intende integralmente trascritto

IL SINDACO

quale **autorità comunale di Protezione Civile** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs. 1/2018 (ex art. 15 della Legge n. 225/92 e e ss.mm.ii.)

ORDINA

OBBLIGHI E DIVIETI dal 15 maggio al 31 ottobre 2025

- 1. E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;**
- 2. E' fatto divieto, per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2025, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l'eventuale accumulo;**
- 3. E' fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:**
 - a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
 - b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
 - c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
 - d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
- 4. E' fatto obbligo - per i proprietari, i conduttori, gli affittuari, i gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali ovvero a carico di chiunque che a qualsiasi titolo gode di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate - di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.**
- 5. E' fatto obbligo - provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie, rovi, cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte**

interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo **dal 15 maggio al 31 ottobre 2025**.

Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'innesco di incendi di interfaccia, per le aree incolte a confine con le aree edificate, creando delle fasce tagliafuoco su tutto il perimetro esterno, ed anche sui fronti liberi su strada, per una larghezza minima di tali fasce di non meno di 10 metri.

La pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.

- 6. E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà - per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero di realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l'intero perimetro del fondo.**

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a non meno di venti metri.

Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni.

- 7. E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l'intero perimetro del fondo. Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati.**

- 8. E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;**

- 9. E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.**

- 10. E' fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri.**

- 11. E' fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo delle "aie", di osservare le seguenti norme:**

- dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- dovrà munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- dovrà effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.

- dovrà installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di litri otto;
- dovrà allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- dovrà applicare, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura “Vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.

12. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni non edificati all'interno del perimetro urbano, di recintarli con mezzi idonei al fine di impedirne l'accesso a chiunque.

13. E' fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.

14. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza. Sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;

La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

per tutto l'arco dell'anno

15. E' fatto divieto a chiunque, di gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

16. E' fatto obbligo a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Avverte

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

Disciplina sanzionatoria

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art. 38 della L.R. 14/2006, nonché alla applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate.

In particolare in caso di **procurato incendio o di inadempimento agli obblighi di cautela prescritti ed esecuzione di azioni che possano determinare, anche solo parzialmente, l'innescio**

di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6 della L. n. 353/2000 e ss.mm.ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/2000).

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del T.U.A. (d.lgs. n. 152/06).

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 173,00 a euro 695 (aggiornamento D.M. 27.12.2018), ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.vo n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii..

In caso di violazione delle disposizioni di cui alle Deliberazione di G.C. n. 446 del 16.11.2022 e la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 346 del 5/12/2019, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e l'importo del pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni, individuandolo nella somma - pari alla metà del massimo della sanzione prevista - di € **250,00** e l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, individuandolo nella somma - pari al massimo della sanzione prevista - di € 500,00 e ingiungere il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido.

La sanzione è irrogata con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6 bis - 185, commi 1, lett. f) d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in **zone di interfaccia urbano-rurale, integra un'attività di illecita gestione di rifiuti ed è applicabile il regime sanzionatorio ex art. 256, comma 1, T.U.A.**

Qualora invece si tratti di combustione di rifiuti urbani originatisi dalla manutenzione del verde pubblico, abbandonati o depositati in maniera incontrollata, trova applicazione l'art. 256-bis, comma 6, T.U.A. e le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 T.U.A..

Nel differente caso di combustione di materiale agricolo o forestale naturale, anche proveniente da verde pubblico o privato, sono comminate le sanzioni della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 e non quelle del delitto di combustione illecita.

Alla previsione di cui all'art. 256 bis T.U.A. soggiacciono tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione di quelli «vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali» menzionate dall'art. 184 comma 2 lettera e) del T.U.A., nel qual caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 255, richiamato dal comma 6 dell'art. 256 bis del medesimo Testo Unico.

Sono previste a carico del responsabile conseguenze restitutorie quali, in particolare, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese per la bonifica. Sono inoltre previsti aumenti di pena se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata (cfr. comma 3), ovvero in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza (cfr. comma 4).

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a ad Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981 e ss.mm.ii..

L'inosservanza alla presente Ordinanza, fermo restando la segnalazione di eventuale altro reato, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..

Responsabilità civile ed esecuzione in danno

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

Ulteriori prescrizioni

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al su citato art. 10 ovvero:

- per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso diversa da quella preesistente all'incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto;
 - per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
 - per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
 - per 10 anni è vietato nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco il pascolo e la caccia.
- Le citate aree sono censite tramite "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" (ex art. 10, comma 2 L. n. 353/2010 e ss.mm.ii.) e tutti gli atti relativi sino all'ultimo aggiornamento anno 2023, giusta Deliberazione di C.C. n. 301 del 01.07.2024 sono depositati presso la Direzione Urbanistica del Comune di Vittoria.

AVVERTE

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o che minacci l'incolumità pubblica o privata, è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione:
 - VIGILI DEL FUOCO 115
 - CORPO FORESTALE 1515

- NUMENRO UNICO EMERGENZE (N.U.E.) 112
- SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE (SORIS) 800 40 40 40
- POLIZIA MUNICIPALE TEL. 0932 - 863105 0932 – 514811
- PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 366-6331499 – 335 8440834
- EMERGENZA SANITARIA 118 SOCCORSO IN MARE 1530

INVITA

i cittadini a tenersi informati sul rischio incendi e sui comportamenti da adottare ai fini dell'autoprotezione ed alla consultazione del sito del Dipartimento di Protezione Civile Regionale – sezione previsione e allerta: <https://www.protezionecivilesicilia.it/>.

DISPONE

che la **presente Ordinanza è immediatamente esecutiva** ed ha validità **fino al 31 ottobre 2025**, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative statali, regionali ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di siccità o di pericoli di incendio, **fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo, di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano.**

La presente Ordinanza verrà trasmessa alla Direzione Affari Generali e Sistemi Informatici del Comune per la pubblicazione nell'Albo Pretorio e nel sito internet dell'Ente, nonché a mezzo PEC a:

N.	Enti/Organismi	Città	PEC
1	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo	Ragusa	prefettura.prefrg@pec.interno.it
2	Dipartimento Regionale di Protezione Civile	Palermo	dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
3	Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	Ragusa	irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
4	Azienda foreste demaniali	Ragusa	servizioterritorioragusa@pec.it
5	Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Ragusa	com.ragusa@cert.vigilfuoco.it
6	Compagnia dei Carabinieri Vittoria	Vittoria	trg23017@pec.carabinieri.it
7	Commissariato di Pubblica Sicurezza	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
8	Distaccamento Polizia Stradale	Vittoria	comm.vittoria.rg@pecps.poliziadistato.it
9	Guardia di Finanza	Vittoria	rg1180000p@pec.gdf.it
10	Libero consorzio comunale di Ragusa. Polizia Provinciale	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
11	Libero consorzio comunale di Ragusa-direzione R.N.O. "Pino d'Aleppo"	Ragusa	protocollo@pec.provincia.ragusa.it
12	Comando Polizia Municipale	Vittoria	poliziamunicipale@pec.comunevittoria-rg.it
13	Procura della Repubblica, presso il Tribunale di	Ragusa	procura.ragusa@giustizia.it

	Ragusa		
14	Direzione Urbanistica ed Ecologia	Vittoria	dirigente.urbanistica@pec.comunevittoria-rg.it
15	Ministero della Salute	Roma	dgprev@postacert.sanita.it
16	Comune di Ragusa	Ragusa	protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
17	Comune di Comiso	Comiso	protocollo@pec.comune.comiso.rg.it
18	Comune di Acate	Acate	protocollo@pec.comune.acate.rg.it

la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e le forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso,
-**giurisdizionale**, al TAR Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
-**straordinario al Presidente della Regione Siciliana**, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, nei modi previsti dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 854 del 06.05.1948 e dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199, del 24 novembre 1971.

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
(D.D. n. 1301 del 04/04/2025)

f.to Comm.rio Dott. Filippo Pancrazi

Il Sindaco

f.to On.le Prof. Francesco Aiello

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 30 04 2025

al 15 05 2025

registrata al n.

Reg. pubblicazioni.

Vittoria, li